

3. INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

I lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o «*alle forme sostitutive ed esclusive della medesima*» che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile o alla pensione anticipata, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

In materia, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'esenzione fiscale ex art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, con particolare riguardo alla questione se i lavoratori possano accedere a tale beneficio anche se iscritti alle forme "esclusive". La questione si pone in quanto la citata norma riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alle sue forme sostitutive e non anche quelli iscritti alle forme esclusive, che resterebbero esclusi da tale disposizione (dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO), con ciò diminuendo l'appetibilità del beneficio.

Con la risposta a interpello n. 247/E/2025, l'Agenzia precisa che, come chiarito nella risoluzione n. 45/E/2025, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 161, Legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo.